

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO di VENEZIA

REGOLAMENTO DI CASSA

- Testo definito nell'adunanza della Commissione mercato n° 06 del 17.12.2018, aggiornato con le modifiche apportate ad Aprile 2019 all'art. 4;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. del 27.05.2019.

Art. 1

SERVIZIO DI CASSA

Il Servizio di Cassa, così come disposto dalla Legge Regionale n° 20 del 30 marzo 1979 - in riferimento allo specifico obbligo in capo a tutti gli operatori a servirsene - viene affidato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Mercato vigente, ad un Istituto Bancario; detto Servizio dovrà garantire:

- Tutte le operazioni contabili, economiche, finanziarie bancarie connesse al pagamento dei prodotti commercializzati dagli operatori ammessi all'interno del mercato;
- Tutte le operazioni contabili, economiche, finanziarie bancarie relative ai rapporti tra Ente Gestore e operatori del mercato.

Art. 2

OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

Hanno rapporti con la Cassa di Mercato i "Venditori" gli "Acquirenti" e i "Fornitori di servizi" ammessi al mercato ai sensi delle disposizioni del regolamento di mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia, in seguito denominato "Regolamento di Mercato".

Nei successivi articoli le categorie di operatori saranno indicate con i termini suddetti e il servizio di Cassa di Mercato, svolto dall'Istituto Bancario individuato per lo svolgimento dell'attività, sarà denominato "Cassa". Con i termini "Direzione" si intenderanno il direttore e la direzione del mercato.

La Direzione comunicherà alla Cassa la ragione sociale delle Ditte o le generalità delle persone autorizzate ad operare nel mercato e le relative categorie di appartenenza.

Art. 3

OPERAZIONI DEL SERVIZIO DI CASSA

La Cassa può dar luogo alle operazioni di pagamento o di riscossione solo sulla base di documenti redatti secondo le forme di legge e secondo le disposizioni previste nel presente regolamento, esclusivamente in presenza dell'assenso del debitore nelle operazioni che lo riguardano.

I documenti utilizzabili, in funzione alle modalità di espletamento del servizio di cassa sono i seguenti:

- Prime-note e /o ordinativi d'incasso, documenti di accettazione di addebito relativi agli acquisti dei prodotti ittici, fatture relative alla commercializzazione dei prodotti in mercato;
- Ordinativi d'incasso, fatture relative a canoni, diritti, corrispettivi e servizi prestati nell'ambito dei rapporti tra Ente gestore e Utenti;
- Fatture emesse dalle ditte di servizio a carico dei relativi fruitori.

Art. 4

MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa consiste nel servizio bancario a favore degli operatori di mercato per attuare le transazioni necessarie alla regolazione economica delle compravendite giornaliere di prodotti ittici realizzate nel mercato.

I compratori, prima di effettuare acquisti devono essere titolari di un "Conto Corrente" presso l'Istituto individuato dal Gestore mediante deposito "di garanzia", del valore di prima ammissione, di € 2.000,00.

Sarà facoltà dell'Istituto Bancario consentire, eventualmente, la collocazione fisica del conto corrente riferito ai vari operatori, su differenti filiali dello stesso Istituto, sempreché, alle medesime condizioni.

Sarà inoltre facoltà dell'Istituto Bancario, consentire l'utilizzo di detto conto anche per altre operazioni, comunque, esclusivamente correlate all'attività di impresa degli acquirenti (pagamento fornitori prodotti ittici, stipendi dipendenti, servizi ed utenze...) rivolte al mercato.

L'ammissione al mercato dei compratori e la costituzione del "Conto Corrente" non garantiscono il buon fine dell'atto negoziale che rimane sempre e comunque un atto di trattativa diretta fra acquirente e venditore, con star del credere assunto da quest'ultimo.

Quando l'importo di "garanzia" del richiamato Conto Corrente (dopo almeno due mesi di attività continuata con indicativamente un acquisto alla settimana) si è dimostrato superiore all'ammontare degli acquisti effettuati, su richiesta dell'interessato, la Cassa provvederà ad abbassare tale limite al nuovo valore, ridotto del 50% rispetto a quello iniziale di costituzione del conto.

Nel caso l'importo dei prodotti acquistati eccedesse la disponibilità consentita dal "Conto Corrente" l'acquirente che non provvede a regolarizzare il pagamento è automaticamente dichiarato moroso fino ad avvenuto reintegro.

La Cassa ne darà contestuale, formale, comunicazione mediante trasmissione quotidiana di specifico report, sia ai venditori che alle Ditte acquirenti interessate nonché, alla Direzione del mercato.

Il giorno lavorativo consecutivo alla dichiarazione di "morosità" l'acquirente sarà sospeso da qualsiasi operazione di mercato con conseguente blocco temporaneo dell'operatività del conto corrente relativo alle operazioni del servizio di cassa.

Nel contempo, sull'effettivo "scoperto" determinatosi la Cassa applicherà, dalla data del tentato pagamento degli acquisti e fino al momento della loro regolarizzazione, gli interessi di mora nella misura così come derivante dagli atti dell'affidamento del servizio alla Cassa mercato.

L'interruzione della sospensione e conseguente riammissione agli acquisti potrà avvenire, esclusivamente, a seguito della regolarizzazione degli acquisti "scoperti" mediante pagamento del debito residuo e al contestuale ripristino del valore della garanzia.

Nel caso l'acquirente dichiarato sospeso per "morosità", pur avendo versato nel conto l'importo della/e fattura/e che ne aveva/no comportato tale dichiarazione non abbia contestualmente provveduto a ripristinare anche l'importo di garanzia, rimarrà comunque sospeso dal mercato, con inibizione agli acquisti, fino al ripristino dello stesso.

Nel caso sia decorso inutilmente il termine massimo di 10 giorni senza che l'acquirente abbia provveduto a sanare la posizione debitoria la Cassa, senza ulteriore comunicazione, provvederà automaticamente al blocco dei flussi di pagamento del Conto dandone contestuale comunicazione sia ai venditori che alle Ditte acquirenti interessate nonché, alla Direzione del mercato.

A seguito di detta comunicazione la Direzione del mercato provvederà alla revoca dell'accreditamento della Ditta al mercato, dandone comunicazione, oltre che alla stessa, a tutti i venditori.

In considerazione delle particolari motivazioni che hanno comportato il blocco dei flussi di pagamento del Conto e quindi la contestuale revoca dell'accreditamento al mercato, l'eventuale domanda di riammissione non potrà essere presentata prima di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di revoca.

L'eventuale riammissione al mercato potrà avvenire solo a seguito della certificazione, rilasciata dalla Cassa, di sanatoria delle pendenze che avevano

determinato la revoca e al contestuale ripristino dell'importo di garanzia di prima ammissione.

Sarà consentita la riammissione al mercato fino ad un massimo di 3 volte nel corso dello stesso esercizio; oltre tale limite non saranno accolte domande di riammissione fino all'anno successivo.

Nel caso lo scoperto fosse imputabile ad un errore da parte del venditore, la nota di accredito dovrà essere emessa entro 24 ore.

La Cassa provvederà ad accreditare ai venditori, gli importi relativi ai prodotti venduti sulla scorta della relativa documentazione, prodotta nella giornata di commercializzazione, che dovrà riportare chiaramente l'assenso del debitore nelle forme stabilite dal presente regolamento.

In questo contesto, coerentemente con quanto sopra definito, è vietata la riemissione delle fatture che non avessero trovato buon fine.

Tale fattispecie potrà trovar corso, esclusivamente per casi particolari, a seguito di deroga della Direzione, dopo attenta valutazione delle motivazioni, anche documentali, che l'hanno determinata, così come presentate dai venditori.

Il pagamento è sempre effettuato salvo buon fine e conseguentemente gli importi relativi ad eventuali fatture non pagate verranno richiesti ai relativi venditori non prima del settimo giorno, con contestuale formale avviso a quest'ultimi, dopodiché in caso di mancato saldo da parte degli acquirenti entro i successivi tre giorni, al decimo, la Cassa provvederà automaticamente al riaddebito ai venditori di detti importi.

In relazione alle suesposte determinazioni, deriva alla Cassa sostanzialmente l'obbligo di attuare giornalmente, con le modalità ed in presenza della documentazione relativa, le seguenti operazioni:

- Versare agli aventi diritto le somme trattenute ai fornitori dagli importi dei documenti di vendita per diritti, provvigioni e spese ammesse dal regolamento;
- Introdurre sulla scorta delle relative fatture emesse con il rispetto delle modalità derivanti dall'esistenza dell'assenso del debitore, prelevandoli dai conti correnti degli acquirenti, gli importi dei prodotti acquistati giornalmente nel mercato, dopo le ore 9.00 del giorno successivo;
- Richiedere ai venditori la restituzione degli importi relativi ad eventuali fatture insolute i quali dovranno provvedervi entro tre giorni. In assenza di ciò la "Cassa" provvederà ad addebitarne direttamente gli importi.

In caso di contestazione da parte dei compratori entro le ore 7.00 del giorno successivo, il solo importo relativo la contestazione verrà depositato in un fondo di garanzia presso la cassa mercato.

A soluzione del contenzioso l'importo verrà svincolato a favore di una delle due parti mediante la redazione di apposito documento.

Art. 5

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI CASSA

La "Cassa" gestisce il servizio con mezzi elettronici e procedure informatizzate di sua proprietà, con adeguate strutture hardware e software.

Tale procedura deve assicurare la gestione contabile degli acquisti e delle vendite e fornire alla direzione ed agli operatori la seguente documentazione:

- Elenco alfabetico aggiornato di tutti gli operatori commerciali ammessi ad operare in mercato (ragione sociale, codice fiscale - partita IVA, sede fiscale, ecc.) nonché la loro qualifica ed il relativo codice interno e/o matricola di mercato;
- Elenco giornaliero degli acquirenti morosi ed elenco giornaliero degli acquirenti sospesi.

Nel caso in cui il servizio di cassa preveda la fatturazione, l'istituto bancario dovrà garantire la seguente documentazione, altrimenti nel caso in cui la fatturazione sia effettuata direttamente dai venditori o chi per essi, sarà cura di questi fornire gli stessi dati:

- Documenti di vendita mensili, divisi per fornitore e per provenienza dei prodotti, che evidenzino il diritto di mercato spettante all'Ente Gestore;
- Fatture giornaliere emesse da ogni venditore e relativo riepilogo;
- Riepilogo giornaliero, mensile e annuale dei documenti di vendita relativi a ciascun venditore;
- Fatturato totale lordo mensile ed annuale di ciascun venditore con l'indicazione di tutte le relative provvigioni, diritti, Iva, totale ritenute e totale netto;
- Tabulato sintetico decadale, mensile e annuale suddiviso per provenienza, famiglie e qualità di prodotti;
- Riepilogo mensile dei diritti di mercato e relativa IVA per ciascun venditore;
- Prospetto giornaliero, decadale, mensile e annuale, relativo alle specie, quantità, prezzi unitari;

- Bollettino prezzi, giornaliero, mensile ed annuale, indicante i prezzi minimo, prevalente e massimo dei prodotti locale, nazionale e di importazione;
- Supporto magnetico relativo al riepilogo mensile delle fatture emesse da ciascun venditore, quando richiesto dall'interessato.

Art. 6

GESTIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI

I depositi cauzionali attuati dagli operatori ai sensi degli artt. 13 e 15 del regolamento di mercato sono vincolati al parere liberatorio della Direzione e custoditi dalla "Cassa" stessa.

Il parere di svincolo ed ogni altro movimento su detti depositi debbono essere effettuati su ordine scritto della Direzione.

La cauzione prestata dagli operatori alle vendite, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di mercato servirà a garantire:

- L'Ente Gestore per eventuali appropriazioni indebite, o per eventuali danni arrecati agli impianti del mercato ed ai materiali mobili di proprietà dell'Ente Gestore in consegna ai suddetti operatori e per qualsiasi impegno economico dovuto all'Ente Gestore stesso in conseguenza di operazioni economiche compiute in mercato;
- Gli altri operatori commerciali per contabilizzazioni irregolari, o per eventuali errori non compensati o corretti.

In caso di utilizzo della cauzione, per i motivi sopra elencati, la stessa deve essere reintegrata entro 10 gg. dalla data della notifica del provvedimento con il quale la direzione ha disposto l'incameramento delle somme; La mancata osservazione di quanto sopra comporterà la sospensione dall'attività di mercato fino al momento della regolarizzazione.

Nel caso di cessazione di tutte le attività per le quali è stata costituita la cauzione di cui sopra, la direzione ne autorizzerà lo svincolo e la restituzione a favore degli aventi diritto, previo accertamento che i titolari abbiano adempiuto a tutti i loro obblighi.

La Cassa dovrà comunicare all'Ente Gestore la lista dei depositi cauzionali, specificando l'importo e la codifica per ogni operatore.

Art. 7

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA CASSA E CONTROLLI CONTABILI

Nel caso il servizio di cassa venga svolto tramite sportelli presenti all'interno dell'area mercatale, questi dovranno rimanere aperti, a disposizione degli operatori di mercato da mezzogiorno prima dell'inizio delle contrattazioni alle ore 11,30 per le operazioni in contanti, e fino alle ore 12 per le rimesse bancarie, in ogni giornata di funzionamento del Mercato, festivi compresi.

Nel caso invece il servizio venga previsto, esclusivamente, o in parte, per via telematica mediante l'utilizzo di apparecchiature specificamente dedicate allo scopo, l'Istituto Bancario assegnatario del servizio dovrà comunque indicare, indipendentemente dalla possibilità offerta agli operatori di operare nelle diverse filiali, un preciso luogo fisico, come pure il nominativo di un referente incaricato, per la gestione di tutte le problematiche attinenti ai rapporti tra ente Gestore e l'Istituto stesso.

In questa fattispecie, richiamato che la Cassa provvederà al prelievo non prima delle ore 9,00 della giornata successiva agli acquisti, al fine della necessaria copertura degli stessi gli acquirenti dovranno effettuare i relativi versamenti, tassativamente, entro l'orario massimo, sempre della giornata successiva agli acquisti, risultante dall'affidamento del Servizio di Cassa del mercato.

La Cassa è tenuta, ove richiesta, a mettere a disposizione della direzione le copie di ogni documento contabile relativo alle operazioni di mercato per tutti i controlli che questa ritenesse di eseguire.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le disposizioni regolamentari precedenti, circa il servizio di cui trattasi, sono abrogate.

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte di tutti gli operatori interessati comporterà l'applicazione delle stesse sanzioni previste in caso di inosservanza del regolamento di mercato giusto art. 20 dello stesso.

La "Cassa" è tenuta a comunicare tempestivamente alla Direzione, per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, le irregolarità e le inadempienze commesse da tutti gli operatori interessati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento, per analogia, a quanto previsto dal regolamento di mercato, dalle disposizioni, dagli

ordini di servizio della Direzione e dagli accordi di convenzione stipulati all'atto dell'affidamento del servizio di cassa all'Istituto Bancario.

Per la regolazione di rapporti non previsti dal presente regolamento, la "Cassa" farà riferimento alle disposizioni generali sui servizi bancari ed alle norme di diritto in materia.